

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Maurizio Lascioli **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 22.6.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: UMBERTO VANGONE (all'epoca dei fatti co- Presidente della Società SSDARL Potenza Calcio), Società SSDARL POTENZA CALCIO - (nota n. 11683/490 pf16-17 GP/MB/fda del 24.4.2017).

Il Deferimento

Con provvedimento del 24.4.2017, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: il Sig. Umberto Vangone, co-presidente all'epoca dei fatti della Società Potenza Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (*inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva*) per avere proposto al Sig. Capuano Ezio, allenatore tesserato per la Società Arezzo, di acquisire il 33% delle quote sociali in cambio delle sue prestazioni professionali da tecnico in favore del Potenza calcio; la Società Potenza Calcio, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

La SSD Potenza Calcio ha fatto pervenire una memoria difensiva a firma dell'attuale Presidente, Sig. Saponara Michele, con cui ha eccepito l'improcedibilità del deferimento per l'omessa notifica della conclusione delle indagini e, per l'effetto, concludendo per l'estinzione del procedimento ovvero, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima edittale in considerazione della fattiva collaborazione offerta dal Sig. Vangone, peraltro dimissionario.

Il Sig. Vangone Umberto non ha fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 22.6.2017, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto irrogarsi le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) per Vangone Umberto e l'ammenda di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la SSD Potenza Calcio.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

In via preliminare va rigettata l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento sollevata dalla Società Potenza Calcio per il presunto omesso invio della comunicazione di conclusione delle indagini.

Sul punto, si osserva quanto segue.

Con riferimento al procedimento di che trattasi, la Procura Federale ha inviato due distinte comunicazioni di conclusione delle indagini.

La prima in data 24.2.2017, indirizzata, tra gli altri, a "Società Potenza Calcio SSDARL, Viale Marconi snc 85100 Potenza Fax 089349841 o Corriere Espresso"; la seconda, in data 9.9.2017, indirizzata a "Umberto Vangone Viale Marconi snc 85100 Potenza – pec: potenza calcio@legalmail.it Fax 0893349841".

La Società assume di avere appreso del deferimento solo dal provvedimento della Procura Federale del 24.4.2017 notificatole a mezzo pec.

Quanto alla pec inviata il 9.9.2017, ne assume la irrilevanza perché comunque indirizzata al solo Sig. Vangone Umberto, già dimissionario, come da atto di cessione quote intervenuto con atto per notar Paolo Califano di Salerno del 2.2.2017, rep. /racc. 28433/16339, trasmesso al Dipartimento Interregionale con pec del 3.3.2017, per tale motivo non più in rapporto di immedesimazione organica con la Società.

Quanto alla comunicazione del 24.2.2017, inviata al numero di fax 089349841, non ne contesta la ricezione, ma eccepisce che il numero di fax non trova corrispondenza con quanto indicato nel modulo di censimento depositato presso il Dipartimento Interregionale all'atto di iscrizione al campionato 2016/2017.

Ha anche precisato, la Società, che il numero di fax a cui la comunicazione è stata inoltrata, appartiene alla "Impresa Vangone Srl", ad essa non più associabile per i medesimi motivi di cui sopra e, comunque, per espressa richiesta dello stesso Vangone Umberto, come sarebbe stato riferito telefonicamente dalla Sig.ra Leggini del Dipartimento, e come risulterebbe da una mail del 22.2.2017 inviata dal Vangone, già dimissionario, con cui questi avrebbe sollecitato essa Società a comunicare al Dipartimento le variazioni intervenute nell'assetto societario.

A sostegno delle proprie tesi, la Società richiama un precedente di questo Tribunale del 30.3.2015, reso nell'ambito del procedimento N. 122 (C.U. n. 44/TFN SD), all'esito del quale, individuato nel solo modulo di censimento depositato presso la Lega di appartenenza, il luogo e le modalità presso cui e con cui procedere alla comunicazione degli atti procedurali a norma dell'art. 38, comma 8, CGS si dichiarava l'improcedibilità del deferimento.

La censura, come detto, non coglie nel segno.

Un più approfondito esame della fattispecie e del precedente richiamato, invero, avrebbe consentito alla Società di constatare che la Corte Federale d'Appello, a seguito del reclamo della Procura Federale, pur senza sminuire la centralità che l'ordinamento Federale assegna al sistema informativo connesso ai moduli di censimento delle Società, anche in relazione alle modalità con cui effettuare le comunicazioni previste dal CGS ed alla luce del

principio di alternatività delle comunicazioni (art. 38, comma 8, CGS), ebbe a riformare la pronuncia, dando prevalenza a quanto risultante dall'Anagrafe Federale come riportato dal Modello AS400.

Ebbene, nel caso di specie, come in quello di cui al precedente testé richiamato, come deciso dalla CFA (C.U. N.068/CFA – 2014/2015), dal Modello AS 400 della SSDARL Potenza Calcio, in cui pure già figura quale legale rappresentante il Sig. Saponara Michele, firmatario della memoria difensiva, subentrato al Sig. Vangone Umberto, è indicato il numero di fax 089/349841, vale a dire lo stesso numero presso cui risulta inviata la conclusione delle indagini del 24.2.2017, il che consente di affermare che la comunicazione del 24.2.2017 della conclusione delle indagini al numero risultante dall'anagrafe Federale deve ritenersi ritualmente avvenuta.

In disparte l'irrelevanza della e-mail del Vangone del 22.2.2017 sopra richiamata, si aggiunga che la Società ha comunicato le intervenute variazioni al Dipartimento Interregionale solo con pec del 3.3.2017, onde anche sotto tale profilo deve assumersi la ritualità della comunicazione del 24.2.2017.

Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto.

Il deferimento nasce a seguito di diverse notizie riportate da testate giornalistiche on-line e dalla carta stampata lucana in ordine alla partecipazione del Sig. Ezio Capuano, tecnico tesserato per l'Arezzo e ben noto alla tifoseria potentina, in veste di "consulente", alle vicende calcistiche della SSDARL Potenza Calcio, cui gli si attribuiva anche una compartecipazione societaria del 33%, nonché a seguito di un esposto denuncia dell'allora co-presidente Vangone Umberto indirizzato alla Lega Nazionale Dilettanti, alla Procura Federale, alla Procura della Repubblica, Prefettura e Questura di Potenza.

In particolare, l'esposto veniva inoltrato per l'aggressione subita dai dirigenti al termine della gara di campionato Potenza-Anzio del 16.10.2016, causato dal clima ostile creatosi intorno alla Società, cui si imputava il mancato raggiungimento dell'accordo di cessione alla GMF Consulting Ltd, Società con sede legale a Malta e amministrativa a Potenza, riferibile a tale Faruolo Raffaele Gerardo, che in tal senso aveva formulato una proposta irrevocabile d'acquisto anche nell'interesse di investitori locali e della Famiglia Capuano.

In sede di audizione il Sig. Umberto Vangone ha confermato di essersi incontrato nel luglio 2017 con il nominato Capuano, all'epoca già tesserato con altra Società, e di avergli offerto l'acquisizione del 33% delle quote societarie.

Il Capuano, per come riferito anche da questi nel corso della sua audizione, non accettava l'offerta. Ciò non di meno non interrompeva i rapporti con la Società, instaurando con il Vangone anche un rapporto di amicizia, tanto da suggerire al suo DS Daniele Flammia, peraltro a lui già noto, i nomi di alcuni calciatori e da indicare alla Società, quale allenatore, il suo secondo ad Arezzo, Raffaele Esposito, effettivamente contrattualizzato, ma con cui il rapporto veniva consensualmente rescisso ad una settimana dall'inizio del campionato.

Ritenuta la natura ampiamente confessoria delle dichiarazioni rese dal Sig. Umberto Vangone, nonché la piena attendibilità, peraltro non contestata, delle dichiarazioni rese dal Capuano, a parere di questo tribunale risulta sufficientemente provata la responsabilità del Sig. Umberto Vangone in merito ai fatti ascrittigli, configuranti una chiara ipotesi di

“inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva”.

Del comportamento ascritto al Vangone Umberto, risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la Società SSDARL Potenza Calcio.

Valutata ogni circostanza, anche con riferimento alla dichiarazione confessoria del Vangone Umberto ed alla sua attuale estraneità all'assetto societario, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti di Vangone Umberto;
- ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) nei confronti della SSDARL Potenza Calcio.

(229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA DONATO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Atletico Belvedere ora ASD Cosenza Futsal), Società ASD Atletico Belvedere ora ASD COSENZA FUTSAL - (nota n. 11783/748 pf16-17 AS/GP/ac del 27.4.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 27.4.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Donato Luca, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Atletico Belvedere (ora ASD Cosenza Futsal) e la Società ASD Cosenza Futsal (già ASD Atletico Belvedere), per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, l'importo iscrizione per € 14.000,00 e la fidejussione bancaria per € 25.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al suo legale rappresentante.

I deferiti non hanno pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 22.6.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per Donato Luca;
- ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per la Società ASD Cosenza Futsal.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota pervenuta alla Procura Federale il 18.7.2016 con cui la Co.Vi.So.D. ha comunicato l'inottemperanza della Società deferita all'obbligo del deposito, entro il termine del 10.7.2015, ore 18:00, dell'importo iscrizione per € 14.000,00 e

della fidejussione bancaria per € 25.000,00, come prescritto ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 800, pubblicato in Roma il 18/06/2015;

Ai sensi di quanto previsto dal richiamato C.U., l'inosservanza di detto termine, "anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti *previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11)*, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D., su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di Euro 500,00 per ciascun inadempimento".

Incombeva dunque sull'incolpato l'onere, non assolto, di provare l'avvenuto deposito nel termine previsto dell'importo dell'iscrizione e della fidejussione bancaria di cui ai punti A4) ed A5) del richiamato CU n.800 ovvero l'esistenza di esimenti.

Questi, però, nulla ha dedotto, né osservato nel termine concessogli dalla Procura Federale con la comunicazione di conclusione delle indagini notificatagli il 17.3.2017, cui ha fatto seguito la comunicazione del deferimento in data 24.3.2017.

In definitiva, la responsabilità del legale rappresentante della Società deve ritenersi sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Donato Luca risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la Società ASD Cosenza Futsal già ASD Atletico Belvedere.

Ritenuto, infine, che la violazione degli "obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni" (art. 10, comma 3 bis, CGS), nella specie determinate con l'ammenda di euro 500,00 per ognuna, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Donato Luca, inibizione di giorni 40 (quaranta);
- per la Società ASD Cosenza Futsal, ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

(230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELEOENAI TOMPTE (Calciatore) - (nota n. 12029/793 pf16-17 GP/GT/ag del 3.05.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 3.5.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Tompte Eleoenai, calciatore, nato il 18.01.1999, per rispondere della violazione degli articoli 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, in relazione all'art 40, comma 6, delle NOIF, per avere depositato, nella stagione sportiva 2016/2017, una richiesta di tesseramento per la Società Spal 2013 Srl, assumendo con apposita dichiarazione, dallo stesso sottoscritta il 25/01/2017, "di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni Estere", circostanza dimostratasi non veridica, come meglio rappresentato nella parte motiva del deferimento.

Il deferito non ha fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 22.6.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della squalifica di mesi 2 (due).

Nessuno è comparso per il deferito.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Dalla documentazione acquisita dalla Procura Federale nel corso delle indagini, avviate su segnalazione del 2.2.2017 dell'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, è emerso che il Sig. Tompte Eleoenai, calciatore nativo del Ghana, chiedeva di essere tesserato per la Società Spal 2013 Srl per la stagione sportiva 2016/17, all'uopo attestando, con dichiarazione in data 25/01/2017, "*di non essere mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni estere*", così come previsto dall'art. 40, comma 6, delle NOIF.

Contrariamente a quanto affermato dal calciatore, però, dalle indagini svolte presso la Federazione Ghanese è risultato che questi era già stato tesserato per la Società Live Life Ac, alla stessa regolarmente affiliata, come da comunicazione a mezzo e-mail del 1.2.2017 in atti.

All'accertamento del precedente tesseramento seguiva l'archiviazione della richiesta di tesseramento n. 2138/A, di cui veniva prontamente data comunicazione alle parti con nota del 2.2.2017.

Contestata la circostanza al deferito, in quanto calciatore – anche non tesserato - non esentato dal rispetto delle norme federali, questi non ha inteso svolgere alcuna attività difensiva, sebbene formalmente e ritualmente informato sia della avvenuta conclusione delle indagini, giusta nota del 28.2.2017 della Procura Federale; sia del deferimento, come da provvedimento del 3.5.2017; sia, infine, della data di fissazione dell'odierna riunione, giusta comunicazione dell'8.5.2017.

Alla luce della documentazione in atti risulta sufficientemente provata la responsabilità del deferito che, al fine di essere tesserato presso la Società Spal 2013 Srl, con dichiarazione risultata mendace, ha affermato sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera.

Ritenuto che il comportamento ascritto all'incolpato costituisce violazione degli artt. 1 bis, co. 1, e 10, co. 2, del CGS in relazione all'art. 40, co. 6, delle NOIF per la quale, in caso di calciatori, è prevista la sanzione della squalifica, sanzione congrua è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Tompte Eleonai la sanzione della squalifica di mesi 3 (tre).

(235) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AIMO DIANA (all'epoca dei fatti Allenatore tesserato per la Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl - (nota n. 12122/1033 pf16-17 GP/blp del 4.5.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 4.5.2017 la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Diana Aimò, iscritto nell'albo dei tecnici, all'epoca dei fatti e nella corrente stagione sportiva tesserato per la Società AS Melfi Srl e la AS Melfi Srl, per rispondere:

- il primo, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, a mezzo di un'intervista rilasciata ai microfoni dell'emittente "Tutto Reggina" e riportata dal sito "www.tuttolegapro.it", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Sig. Maggioni Lorenzo, arbitro della gara Reggina – Melfi disputata in data 01/04/2017, utilizzando, in particolare, le seguenti testuali espressioni: "*ma faccio davvero fatica a commentare le decisioni dell'arbitro, cose da maiali*";

- la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo allenatore e tesserato.

I deferiti, con un'unica memoria difensiva tempestivamente pervenuta, hanno eccepito il difetto di giurisdizione di questa Sezione Disciplinare in favore della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico in forza del combinato disposto degli artt. 38 - 39 del Regolamento del Settore Tecnico; nel merito, hanno sostenuto che il comportamento ascritto al tecnico non configuri violazione delle norme richiamate e, in via subordinata, chiesto l'irrogazione della sanzione minima.

Il dibattimento

Alla riunione del 22.6.2017 il rappresentante della Procura Federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- squalifica di mesi 1 (uno) ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per Diana Aimò;
- ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) per la Società AS Melfi Srl.

Il difensore dei deferiti si è riportato alla memoria difensiva, di cui ha chiesto accogliersi le conclusioni.

Motivi della decisione

In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del TFN-SD sollevata dai deferiti.

L'eccezione è infondata.

Premessa l'ovvia constatazione che i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali (art. 38, comma 1, Reg.to S.T.) e che la Commissione Disciplinare di tale Settore adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari (comma 3, art. *cit.*), il successivo art. 39, comma 1, sottopone espressamente i Tecnici alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, tra cui rientra evidentemente il TFN-SD, relativamente ai procedimenti per illecito sportivo e, se tesserati per Società, per le infrazioni inerenti all'attività agonistica.

L'ampiezza dell'espressione "*per le infrazioni inerenti all'attività agonistica*" consente di ricomprendervi qualunque infrazione comunque connessa ed avente causa nello svolgimento dell'attività agonistica, quale, per l'appunto, lo svolgimento della gara.

L'ampiezza della formula non è casuale.

Infatti, ove interpretata in termini restrittivi e collegata unicamente alle infrazioni commesse nell'arco temporale della gara, come rappresentato dalla difesa dei deferiti, non avrebbe ragione di essere.

Nessuno dubita, invero, che tutto quanto rilevato dall'Arbitro nel corso della gara rientri nella competenza dello stesso e, ove avente rilevanza disciplinare, debba essere da questi essere trasfuso nel referto di gara per gli opportuni provvedimenti ad opera del competente Giudice Sportivo, da annoverarsi sicuramente tra gli organi della Giustizia Sportiva della FIGC (art. 34 Statuto Federale e art. 29 CGS).

Vi è, però, che l'Arbitro, così come prescrive la Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, è tenuto a refertare tutto quello che avviene sotto la sua diretta percezione sia prima, che durante e dopo lo svolgimento della gara, per cui la espressione "*per le infrazioni inerenti all'attività agonistica*" va posta in relazione ai poteri ed ai doveri rispettivamente accordati ed imposti al Direttore di gara dallo stesso regolamento del Giuoco del Calcio.

È di tutta evidenza, dunque, che tra i fatti di cui l'Arbitro è tenuto a relazionare rientrano anche quelli che vedono quali autori degli stessi i Tecnici, di talché, ove non direttamente percepiti dall'Arbitro, ma da altri soggetti a tanto deputati, quali i componenti e/o collaboratori della Procura Federale, non per questo viene meno la Giurisdizione degli Organi di Giustizia della FIGC e, dunque, del Giudice Sportivo ovvero della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale, in relazione ai tempi di invio della informativa.

Alla luce di quanto sopra, deve dunque affermarsi la giurisdizione dell'adito Tribunale.

Nel merito il deferimento è fondato e va accolto.

Dagli atti di indagine è emerso che al termine della gara del campionato di Lega Pro Reggina – Melfi disputata il 1°.4.2017, il Sig. Diana Aimo, con riferimento alla direzione di gara del Sig. Maggioni Lorenzo, rilasciò ai microfoni dell'emittente "Tutto Reggina" la seguente direzione: "*ma faccio davvero fatica a commentare le decisioni dell'arbitro, cose da maiali*".

L'espressione venne riportata anche dal sito "www.tuttolegapro.it".

L'elemento fattuale non è oggetto di contestazione da parte del deferito Diana, il quale sosterrebbe, però, di non avere usato il termine "*maiali*" nel corso dell'intervista, bensì in occasione della stessa e rivolgendosi ad altri soggetti presenti.

Anche a voler concedere che i fatti si siano svolti così come sostenuto, non può dubitarsi che la parola sia stata pronunciata perché fosse sentita anche dal cronista, ovvero, il che non muta il quadro fattuale, comunque pubblicamente e nella consapevolezza che potesse essere sentita anche dal cronista, con accettazione del rischio di una ancor più ampia divulgazione tramite i media.

Né maggior pregio assume il rilievo della presunta inidoneità del termine a rientrare nella previsione del "*..... divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone ...*". È infatti chiaro come l'intento del soggetto, equiparando le decisioni assunte dall'Arbitro a cose da maiali, sia stato quello di equipararne l'autore ad un maiale, animale nel comune sentire avvezzo a vivere nello sporco e, dunque tacciarlo di comportamenti volutamente non limpidi e parziali. Ebbene, rilevato che quello che si contesta non è il diritto di dissentire dalle decisioni arbitrali, è indubitabile come, accusare il

Direttore della gara appena terminata di decisioni volutamente parziali o, nella migliore delle ipotesi, di incompetenza, travalichi i limiti della libertà di critica e di opinione e ne loda, invece, la reputazione.

In definitiva, con riferimento ai precetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 *bis*, comma 1 e 5, comma 1, del CGS la responsabilità dell'incolpato risulta sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Diana Aimò, suo allenatore e tesserato, risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva la Società AS Melfi Srl.

Rilevato che non risulta che Diana Aimò, ammesse le dichiarazioni, seppure contestandone la rilevanza disciplinare, si sia pubblicamente scusato e che la Società, a sua volta, non si è dissociata dal comportamento del proprio tesserato, sebbene assumendo di non averne avuto il tempo, sanzioni congrue, tenuto conto delle richieste della Procura Federale e della previsione di cui all'art. 5, comma 5, CGS sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Diana Aimò, squalifica di mesi 1 (uno) e ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00);
- per la Società AS Melfi Srl, ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00).

(233) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANTE GROPPI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Acqui Calcio 1911 Srl), Società ACQUI CALCIO 1911 Srl - (nota n. 11915/775 pf16-17 AA/GP/mg del 2.5.2017).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti del procedimento disciplinare, avente ad oggetto "Mancato deposito dell'accordo economico stipulato tra la Società Acqui Calcio 1911, Serie D, ed il calciatore Vincenzo Piro per la stagione 2015-2016", la comunicazione di conclusione delle indagini ed il mancato invio di memoria difensiva;

esaminata la segnalazione dell'Avv. Roberto Di Bisceglie dell'8.11.2016 ed i relativi allegati, la nota del Dipartimento Interregionale del 20.12.2016 con i tesseramenti allegati, il C.U. del 15.12.2016 dal quale emerge la rinuncia al Campionato della Società Acqui Calcio 1911 Srl ed i fogli di censimento relativi alle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il Sig. Groppi Sante, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società Acqui Calcio 1911 srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94^{ter}, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto il 02/09/2015 con il calciatore Vincenzo Pira per la Stagione Sportiva 2015/2016, entro il termine stabilito dalla normativa Federale;
- la Società Acqui Calcio 1911 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale

rappresentante come sopra descritto;

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie né svolto alcuna attività difensiva, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Arbitrale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: al Signor Sante Groppi l'inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società Acqui Calcio 1911 Srl l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

I motivi della decisione.

Il deferimento é fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali agli atti.

É pacifico che in data 2.9.2015 tra il sodalizio sportivo ed il calciatore Vincenzo Pira sia stato stipulato un accordo economico per rimborso spese a valere per la stagione sportiva 2015/2016 con decorrenza dal 26.8.2015 per l'importo di € 750,00= al mese.

Tale accordo ai sensi dell'art. 94 ter, c. 2°, NOIF doveva tassativamente essere depositato entro e non oltre il 31.10.2015, mentre come attestato dal Dipartimento Interregionale e ricavabile dalle varie schede di tesseramento, lo stesso non risulta mai depositato.

Orbene il soggetto responsabile di tali omissioni va individuato nel Signor Sante Groppi, Amministratore Unico e legale rappresentante di Acqui Calcio 1911 Srl, sia nella stagione sportiva 2015/2016 sia in quella successiva.

Il sodalizio sportivo, che ha rinunciato alla partecipazione nel Campionato di Eccellenza, provocando lo svincolo di tutti i calciatori tesserati a far data dal 17.11.2016, dovrà rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, c.1°, CGS per le condotte del suo legale rappresentante.

Vista la particolarità della fattispecie in esame risultano congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al Signor Sante Groppi, l'inibizione di mesi 3 (tre);
- alla Società Acqui Calcio 1911 Srl, l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

(228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MILANI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bulls Prato Calcio a 5 ora ASD Bulls San Giusto C5), ASD Bulls Prato Calcio a 5 ora ASD BULLS SAN GIUSTO C5 - (nota n. 11779/759 pf16-17 AS/GP/ac del 27.04.2017).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti dell'attività di indagine con oggetto "*Mancata osservanza da parte della Società ASD Bulls Prato Calcio a 5 del termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 800, pubblicato in Roma il 18.6.2015 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di calcio a 5 di Serie B, s.s. 2015/2016. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale FIGC in data 7.2.2017 al n. 759 pf 16-17*", la

segnalazione presentata in data 18.7.2016 dalla Co.Vi.So.D. e la comunicazione di conclusione delle indagini notificata il 17.3.2017, cui non ha fatto seguito alcuna memoria, hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) Sig. Massimo Milani, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della ASD Bulls Prato Calcio A 5 (ora ASD Bulls San Giusto C5) per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, l'importo iscrizione per € 5.050,00 e la fidejussione bancaria per € 2.500,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza

2) la Società ASD Bulls San Giusto C5 (già ASD Bulls Prato Calcio A 5), a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive né svolto attività di sorta, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: al Signor Massimo Milani l'inibizione di 40 (quaranta) giorni ed all'ASD Bulls San Giusto C5 l'ammenda di Euro 600,00 (Euro seicento/00).

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

È pacifico che la Società calcistica sia incorsa nella violazione di cui all'art. 10, c. 3°bis, in relazione ai punti A4) e A5) del Comunicato Ufficiale n. 800/2015 della Divisione Calcio a 5 della LND, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10.7.2015, ore 18,00, rispettivamente l'importo dell'iscrizione per Euro 5.050,00= al campionato nazionale di Serie B e la fideiussione bancaria di Euro 2.500,00=, e comunque per non aver adottato misure idonee volte all'effettuazione dei predetti incombenza, come segnalato in data 18.7.2016 dalla Co.Vi.So.D.

Per dette inadempienze trovano applicazione le sanzioni di cui al punto A11) del citato C.U. per il quale gli inadempimenti costituiscono illecito disciplinare ed a seguito di inoltro degli atti da Co.Vi.So.D alla Procura Federale risultano sanzionabili con l'ammenda di Euro 300,00= per ciascun inadempimento.

Orbene, il soggetto responsabile di tali omissioni va individuato nel Signor Massimo Milani, che all'epoca degli inadempimenti risultava svolgere il ruolo di Presidente e legale rappresentante del sodalizio sportivo, in forza delle schede di censimento agli atti. Allo stesso pare equo irrogare la sanzione inibitoria di giorni 40, come richiesta dalla Procura Federale, tenuto anche conto dell'assenza di precedenti disciplinari.

Ad ASD Bulls Prato Calcio a 5, ora ASD Bulls San Giusto C5, rispondendo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1°, CGS per le condotte del suo legale rappresentante, va applicata la sanzione minima di Euro 600,00= a fronte delle due

violazioni contestate.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al Signor Massimo Milani, l'inibizione di quaranta (40) giorni;
- alla Società ASD Bulls San Giusto C5) l'ammenda di Euro 600,00 (Euro seicento/00).

(231) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO MISSIROLI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della APD Ribelle), Società APD RIBELLE - (nota n. 11908/750 pf16-17 AA/GP/mg del 2.5.2017).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Aggiunto, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 750pf16-17 con oggetto "*Mancato pagamento, entro il termine stabilito, da parte della soc. APD Ribelle della somma di Euro 6.600,00=, stabilita dalla CAE (prot. 167/CAE del 28.6.2016) in favore del calciatore Francesco Ruggiero*", la comunicazione di conclusione di indagini ed il mancato inoltro di memorie difensive;

acquisiti ed esaminati la decisione della CAE comunicata mezzo pec, la mancata impugnazione ed il mancato adempimento al contenuto condannatorio della stessa, la comunicazione del Dipartimento Interregionale, i fogli di censimento delle due ultime stagioni sportive,

hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

1) il Sig. Missirolì Marcello, Presidente e legale rappresentante della Società APD Ribelle, per rispondere della violazione dell'art. 1*bis*, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94*ter*, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Ruggiero Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. n. 167/CAE del 28/6/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) la Società APD Ribelle, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive né svolto attività di sorta, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: al Signor Marcello Missirolì l'inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società APD Ribelle 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

É pacifico che la Società calcistica sia rimasta destinataria della su citata decisione della CAE presso LND del 28.6.2016, regolarmente comunicata, con la quale la Società stessa è

stata condannata a pagare al calciatore Francesco Ruggiero la somma di Euro 6.600,00= e nei cui confronti non risulta proposta impugnazione al TFN-SVE.

Senonché detta Società non ha risposto all'invito scritto del 28.6.2016 della segreteria del Dipartimento Interregionale LND con la quale le è stato chiesto di documentare la liberatoria con allegato documento di identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso, nel termine di trenta giorni, con avvertimento che in difetto avrebbe inoltrato la proposta di deferimento alla Procura Federale.

L'invito è però stato ignorato, non essendovi prova alcuna dell'adempimento.

Per dette inadempienze trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 8, c. 9°, CGS, appositamente richiamate nel citato art. 94 ter NOIF in forza del quale la Società è passibile da uno a più punti di penalizzazione ed i dirigenti sono passibili dell'inibizione della durata non inferiore a mesi sei.

Orbene, il soggetto responsabile di tale omissione va individuato nel Signor Marcello Missiroli, che risulta rivestire la qualifica di Presidente e legale rappresentante del sodalizio negli organigrammi di censimento agli atti per le stagioni 2015/2016 e 2016/2017, in carica all'epoca della decisione della CAE e della diffida del Dipartimento Interregionale, al quale risulta equo irrogare il minimo della sanzione inibitoria, come richiesto dalla Procura Federale, in assenza di precedenti disciplinari.

Alla Società APD Ribelle, rispondendo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1°, CGS per le condotte del suo legale rappresentante, va applicata la sanzione minima di un punto di penalizzazione in classifica che dovrà scontare nel prossimo campionato relativo alla stagione sportiva 2017/2018 o, in caso di inattività, nel primo campionato cui si iscriverà in caso di ripresa dell'attività sportiva agonistica.

A tale sanzione, in via cumulativa, quale ulteriore deterrente nei confronti della suddetta inadempienza, va aggiunta anche quella dell'ammenda di Euro 1.500,00=.

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al Signor Marcello Missiroli, l'inibizione di mesi 6 (sei);
- alla Società APD Ribelle, 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato relativo alla stagione sportiva 2017/2018, oltre all'ammenda di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

(232) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO MEREGALLI (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl), Società CALCIO LECCO 1912 Srl - (nota n. 11917/777 pf16-17 AA/GP/mq del 2.5.2017).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale e il Procuratore Aggiunto

letti gli atti relativi al procedimento disciplinare avente ad oggetto "*Mancato pagamento entro il termine stabilito da parte della Società Calcio Lecco 1912, della somma di €.* 10.375,00=

in favore del tecnico Signor Zanelli Sergio Ariel (delibera CA-prot. 90/56 del 7.10.2016", la comunicazione di conclusioni delle indagini ed il mancato invio di memoria difensiva; esaminata la suddetta decisione del C.A. regolarmente comunicata, la nota fatta pervenire al Dipartimento Interregionale in data 22.11.2016, i fogli di censimento per le stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017, hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) il Sig. Meregalli Sandro, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver corrisposto all'allenatore, Sig. Zanelli Sergio Ariel, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con provvedimento prot. 90/56 del 7/10/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) la Società Calcio Lecco 1912 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto;

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memoria difensiva né svolto attività di sorta, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Sandro Meregalli l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Società Calcio Lecco 1912 Srl 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica e l'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

I motivi della decisione.

Il deferimento é fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

É pacifico che la Società calcistica sia rimasta destinataria della decisione del Collegio Arbitrale presso LND prot.90/56 del 7.10.2016, notificatale con lettera raccomandata con corretto domicilio e restituita per compiuta giacenza, con la quale é stata condannata al pagamento a favore dell'allenatore Sergio Ariel Zanetti della somma di € 10.375,00=, divenuta definitiva in assenza di gravami.

Il sodalizio sportivo, in palese violazione al disposto di cui all'art. 94 *ter*, comma 13°, NOIF e dell'art. 8, comma 9 e 10, CGS non ha provveduto a tale pagamento nel termine di successivi 30 giorni, come comunicato dal Dipartimento Interregionale con nota del 22.11.2016.

Per detto inadempimento vanno applicate le sanzioni richiamate espressamente dalla norma violata in forza della quale la Società é passibile di uno o più punti di penalizzazione in classifica ed i dirigenti dell'inibizione per una durata non inferiore a mesi sei.

Orbene il soggetto responsabile va individuato nel Sig. Sandro Meregalli che ricopriva la carica di Amministratore Unico e legale rappresentante nella stagione sportiva 2016/2017, essendo stato nominato con atto del 21.6.2016 e rimasto in carica sino alla nomina del Curatore del Fallimento in data 6.12.2016.

Allo stesso risulta equo irrogare il minimo della sanzione inibitiva, come richiesto dalla Procura Federale, in assenza di precedenti disciplinari.

Al sodalizio sportivo, rispondendo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, C. 1°, CGS per le condotte del suo legale rappresentante, va applicata la sanzione minima di un punto di penalizzazione in classifica che, in ragione dell'attuale inattività e non potendo divinare le sorti della procedura fallimentare in corso, dovrà essere scontata nel primo campionato cui si iscriverà nel caso di ripresa dell'attività agonistica con il medesimo titolo sportivo.

A tale sanzione, in via cumulativa, quale ulteriore deterrente nei confronti della suddetta inadempienza, va aggiunta anche quella dell'ammenda di € 1.500,00=.

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- al Sig. Sandro Meregalli, l'inibizione di mesi 6 (sei);
- alla Società Calcio Lecco 1912 Srl, 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel primo campionato cui si iscriverà nell'eventuale caso di ripresa dell'attività agonistica, oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Roberto Proietti**

“”

Pubblicato in Roma il 3 luglio 2017.

**Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio**